



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Udienza pubblica del 13 settembre 2022 – Sezioni Unite Civili

R.G. n. 4993/2020 – n.2 del ruolo

Primo Presidente dott. Curzio

Relatore dott. Patti

Memoria ex art. 378 c.p.c.

Sul ricorso presentato da X per la cassazione della sentenza della Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, n. 4473/2019 pubblicata il 18.10.2019;

Previo rinvio alla stessa pronuncia ed al contenuto dei documenti in atti per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale, venendo qui limitate le conclusioni al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare la conclusione, a definizione del procedimento ed a soluzione del quesito interpretativo posto dal Presidente titolare della IV Sezione della Corte di cassazione con la nota del 6 ottobre 2021;

O S S E R V A:

La richiamata nota del Presidente titolare della IV Sezione di codesta Corte si fa cura di esporre dettagliatamente la questione rispetto alla quale si è disposta la trasmissione del ricorso per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Con tale nota si chiede infatti di precisare *“se nelle controversie regolate dal rito sommario di cognizione per la parte costituita il termine per proporre impugnazione possa farsi decorrere - anche quando non vi sia stata una comunicazione della Cancelleria del provvedimento in testo integrale - dal giorno dell'udienza in cui il provvedimento è stato pronunciato e letto, senza dare alcun rilievo al fatto che la lettura sia avvenuta a fine udienza in assenza della parte e non contestualmente alla trattazione della singola causa, senza alcun avviso preventivo degli avvocati in ordine all'adozione di tale prassi”*.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

I Giudici rimettenti in particolare evidenziano che nel caso di specie il Tribunale ha pronunciato l'ordinanza poi appellata in assenza delle parti, senza preavviso circa l'adozione di quella che è una prassi che non è espressamente prevista (nemmeno vietata, ma non prevista) dallo speciale rito sommario di cognizione.

Su questi presupposti, deve preliminarmente sottolinearsi che il contesto processuale della presente controversia risulta sensibilmente diverso da quello disciplinato dal disposto dell'art. 281 sexies cpc, che in ipotesi di procedimento avanti al Tribunale in composizione monocratica, disciplina i modi della “Decisione a seguito di trattazione orale”, a cui si può accedere solo se non si è optato per le forme dell'articolo precedente che regola la “Decisione a seguito di trattazione scritta o mista”: disposta la trattazione orale, *“il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”*.

Per espresso dettato legislativo, in tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Va rammentato che la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza “capostipite” dell'orientamento maggioritario, n. 14478/2018, che afferma che in caso di pronuncia dell'ordinanza in udienza e di suo inserimento a verbale il termine breve per l'appello decorre dalla medesima udienza, perché la lettura del provvedimento equivale alla sua comunicazione, chiarisce che la fattispecie regolata dall'art. 281 sexies c.p.c., identicamente a quella di cui all'art. 429 c.p.c., non è perfettamente assimilabile a quella in esame, che disciplina viceversa la pronuncia di ordinanze e non di sentenze. Nell'occasione, dunque, i Giudici di legittimità hanno optato per il richiamo a quelle disposizioni che appunto a tale forma di provvedimento nel processo civile si



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

riferiscono, in particolare statuendo che la pronuncia di ordinanza in udienza equivale a sua comunicazione (artt. 134 e 176 c.p.c.).

Deve rimarcarsi però che l'ipotesi di cui ci si occupa presenta un peculiare profilo, che la distingue in misura significativa da quella richiamata, concernente l'adozione in corso di procedimento di ordinanze, quali atti interlocutori con cui si assumono i provvedimenti funzionali alla prosecuzione del processo.

Per espressa previsione legislativa, l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter ove non impugnata assume piena efficacia di giudicato: la stessa dunque possiede natura decisoria, in quanto capace di definire il processo, e comunque deputata a concluderne la singola fase svoltasi avanti al Tribunale.

Si tratta pertanto di una fattispecie che di per sé ha una evidente connotazione di specialità, che anzi permea tutto il rito, sino a determinarne le modalità con cui viene definito, giustificate dalle stesse ragioni che ne hanno fondato l'introduzione.

Il Legislatore ha ritenuto di non regolare se non molto sommariamente gli aspetti procedurali relativi al procedimento: la caratteristica principale consiste proprio nell'assenza di predeterminazione delle forme di trattazione. A differenza del procedimento di cognizione, le cui forme sono disciplinate dettagliatamente dagli artt. 183 e ss. c.p.c., l'art. 702 ter c.p.c. lascia il giudice libero di agire nel modo e nelle forme che ritiene più opportuni. La sommarietà non attiene tanto alla cognizione, da considerarsi comunque piena, ma alle modalità di trattazione e di svolgimento dell'attività istruttoria.

Nulla si dice in questo contesto normativo a proposito di eventuali incombenti che devono precedere l'emissione dell'ordinanza decisoria. In particolare, a differenza di



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

ciò che avviene per il disposto dell'art. 281 sexies, non si provvede circa la necessità che l'ordinanza venga letta in udienza, o depositata in cancelleria, e le modalità con cui le parti devono essere avvisate circa l'opzione del giudice, che all'esito della discussione può ritirarsi in camera di consiglio oppure riservarsi. La norma si limita a prevedere che l'ordinanza passa in giudicato se non appellata entro trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione.

A fronte di questo asciuttissimo impianto legislativo, solleva più di un'obiezione l'opzione ermeneutica dell'orientamento giurisprudenziale che la stessa nota di trasmissione indica come maggioritario, secondo cui il termine breve di trenta giorni per appellare può decorrere da un adempimento dell'ufficio non previsto e non disciplinato, che, come evidenziano i Giudici rimettenti, può anche essersi verificato senza previo avviso alle parti, quali sono la lettura dell'ordinanza a fine udienza, in assenza dei difensori, ovvero il suo inserimento a verbale.

È esattamente questa la situazione processuale rappresentata dalla questione sollevata dal provvedimento di trasmissione da parte del Presidente Titolare della Sezione lavoro, che riproduce quanto si è verificato nel caso di specie, deciso dalla Corte di appello di Venezia. A tali rilievi, se ne aggiungono altri, difficilmente superabili.

L'orientamento che si è venuto a formare da Cass. n. 14478/2018 in poi estende analogicamente alla lettura dell'ordinanza ex art. 702 quater, e comunque dal suo inserimento a verbale, gli effetti che la norma attribuisce alla sua notificazione o alla comunicazione, trascurando però di considerare che negli altri casi in cui è legislativamente prevista la possibilità che la fase di giudizio si chiuda con la lettura della decisione in udienza (ex artt. 281 sexies e 429 c.p.c., che appunto riguardano gli altri due modelli di processo di cognizione di primo grado, quello ordinario e quello di



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

lavoro), di lì in avanti non si prevede che possa decorrere il termine breve, bensì quello lungo per la presentazione dell'appello, fissato dall'art. 327 c.p.c.

Secondo la soluzione ermeneutica condivisa dai Giudici veneziani, viene posta quindi una sorta di analogia asimmetrica, sicuramente non piena, che dall'estensione di certi meccanismi processuali fa poi discendere effetti altri e diversi, che il Legislatore ha riservato espressamente solo in relazione al compimento di specifici incombenenti. È pur vero che, come già anticipato, le stesse pronunce che condividono l'orientamento che si esamina ritengono non perfettamente sovrapponibili a quella dell'art. 702 quater le ipotesi di cui agli artt. 281 sexies e 429 c.p.c., ma appunto stupisce che non ci si ponga il problema della necessità di una armonizzazione tra le tre forme di rito di cognizione che la riforma ha introdotto e regolamentato, armonizzazione che per tale via è invece esclusa.

Ciò che convince gli estensori della decisione n. 14478 della fondatezza della tesi che vuole che la lettura dell'ordinanza in udienza o comunque del suo inserimento a verbale valgano comunque a far decorrere il termine di 30 giorni per il suo appello, è, “la *ratio legis* connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione”. A sostegno di tale ricostruzione, adducono la presenza nel nostro ordinamento di casi analoghi (quello disciplinato dall'art. 348 bis c.p.c., ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado a seguito di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ed il regime delle impugnazione delle ordinanze emesse in sede di regolamento di competenza, che secondo la giurisprudenza di legittimità, pur in assenza di espressa previsione legislativa, ove adottate a verbale d'udienza comportano da quella data il decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione).



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Non ci si può esimere a questo punto dall'evidenziare che in nome di questa ratio acceleratoria la soluzione adottata rappresenta una forzatura, che tanto più appare tale se si ha di mira il doveroso rispetto dei canoni di portata costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.) e unionali (artt. 6 CEDU e 47 Carta UE) che valgono in generale a regolare l'interpretazione in tema di regole processuali.

La stessa sentenza n.14478 si preoccupa di citare il precedente costituito dalla decisione della medesima Corte, n. 11331/2017, che afferma il principio secondo il quale “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte”.

Allo scopo di escludere ogni ipotizzato dubbio di costituzionalità, la stessa Corte ha affermato che il diritto di difesa si preserva solo in caso di effettiva e piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha, per l'appunto, con la sua comunicazione ovvero con la notifica di parte.

Considerando tale importante affermazione di principio, che la sentenza n. 14478 condivide, non è sterile domandarsi come possa dirsi ugualmente preservato il dovere costituzionale di garantire il diritto di difesa, nel caso in cui la norma, fattasi carico di fissare la decorrenza del termine breve dal compimento di due diversi incombeni, taccia invece sulla possibilità che lo stesso meccanismo operi laddove – e qui si torna alla questione come sollevata dalla nota della Sezione lavoro – *“la lettura sia avvenuta*



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

a fine udienza in assenza della parte e non contestualmente alla trattazione della singola causa, senza alcun avviso preventivo degli avvocati in ordine all'adozione di tale prassi".

Deve condividersi dunque quella che appare l'ispirazione di fondo che sorregge il provvedimento di trasmissione al Primo Presidente e che, proprio in nome di questi principi d'ordine generale, si appella conclusivamente all'orientamento consolidato secondo cui le norme in materia di decadenza dall'impugnazione vanno interpretate restrittivamente, dovendosi escludere la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine di compimento diverso da quello indicato dalla legge; e va condiviso altresì il richiamo a quella giurisprudenza che di questo principio ha fatto diretta e coerente applicazione, e che in caso di lettura del provvedimento in esito all'udienza ex art. 429 c.p.c. ha escluso che il termine breve di trenta giorni di cui all'art. 1 co. 58 l. n. 92/12 (cd. L. Fornero), per la proposizione del reclamo alla corte d'appello, possa decorrere proprio da questo momento, stante la precisa individuazione fatta dalla legge dei momenti a partire dai quali il termine può farsi decorrere, ossia appunto, quello della comunicazione o della notificazione (attesa peraltro la specialità del rito, già di per sé ostativa all'applicazione di criteri analogici).

Non può dunque concludersi senza tenere conto delle considerazioni da cui si è partiti: l'introduzione di una così vistosa deroga allo stretto criterio di interpretazione letterale, al fine di ritenere legittimo che il termine per l'appello dell'ordinanza decorra anche in caso di sua pronuncia in udienza, pur senza che questa modalità sia espressamente prevista e disciplinata, e ne siano anche regolate (come nell'art. 281 sexies c.p.c.) le condizioni di praticabilità, solleva concreti dubbi circa il doveroso rispetto dei principi generali, anche d'ordine costituzionale.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Come sottolineato nella nota di trasmissione, deve ritenersi decisiva ai fini della soluzione del quesito interpretativo, la mancanza di ogni previsione (che viceversa, per la soluzione opposta, sarebbe preconditione necessaria) di un onere specifico per gli avvocati di trattenersi in attesa della lettura del provvedimento, e di quello parallelo e simmetrico del Giudice di dar notizia in tempo utile di avere adottato tale *modus operandi*.

Diversamente, la lettura, o comunque l'inserimento a verbale, a fine udienza, dell'ordinanza con cui si provvede, assume la consistenza quasi di un atto a sorpresa, non regolato né menzionato dalla legge, che non lo contempla nemmeno come opzione riservata al Giudice. Ciò comporta che l'avvocato della parte dovrebbe comunque attendere la chiusura dell'udienza per venire a conoscere la determinazione del Tribunale, nel caso in cui questa vi sia effettivamente stata e sia resa pubblica in qualche forma, dal momento che di lì in avanti inizia il decorso del termine di trenta giorni per proporre appello.

Si tratta di conclusione che non appare sostenibile, e che introduce una evidente distonia con i diversi modelli del processo di cognizione. Altro e diverso fondamento potrebbe attribuirsi alla diversa soluzione concernente la decorrenza, a partire dalla lettura dell'ordinanza o dal suo inserimento a verbale, del termine lungo per l'impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., che rappresenta comunque garanzia generale irrinunciabile anche nel rispetto della *ratio* acceleratoria del rito: tale meccanismo costituirebbe un argine sicuro, certo nel suo verificarsi, in caso di mancanza di notificazione o di comunicazione assente o ritardata, a cui ancorare l'acquisizione dell'autorità di giudicato da parte dell'ordinanza medesima.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Ritiene dunque questo P.G., sulla scorta delle svolte argomentazioni, anticipando qui le conclusioni che saranno compiutamente espresse all'esito della discussione orale, di chiedere a codeste Sezioni Unite della Corte di cassazione di voler accogliere il ricorso, dovendosi escludere che nelle controversie regolate dal rito sommario di cognizione la lettura a fine udienza dell'ordinanza decisoria, ed il suo inserimento a verbale, possano spiegare lo stesso effetto che la norma dell'art. 702 quater c.p.c. riserva alla sua comunicazione o notificazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 378 c.p.c.;

Chiede l'accoglimento del ricorso.

Roma, 7 settembre 2022

Il Sostituto P.G.

R. Sanlorenzo